



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/73/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E
ALTRI TRIBUTI INDIRETTI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Il Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Lo schema di decreto legislativo definisce il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, recante la disciplina dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, imposta di bollo su valori scudati ed attività finanziarie, imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere cd. IVAFE). Il testo unico ha carattere compilativo persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l’adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Ancorché si tratti di un Testo Unico, valuti il Governo, la proposta allegata senza oneri per la finanza pubblica riguardante il pagamento delle imposte di Registro per la registrazione delle sentenze di condanna dei responsabili delle contaminazioni ambientali: ove i Comuni riescono ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili, si vedono costretti in maniera solidale a pagare una imposta di registro di importo molto elevato, proporzionale al valore economico riconosciuto nell’atto di

condanna, tenendo conto che l'azione di rivalsa è comunque obbligatoria per legge (DLGS 152/2006). L'emendamento mira a eliminare il pagamento da parte dei Comuni, mantenendolo in capo ai soli responsabili della contaminazione.

Si esprime avviso favorevole all'intesa.

Proposta di modifica del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Art. 58 - Soggetti obbligati al pagamento

All'art. 58 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti è aggiunto il seguente comma:

“3. Nel caso in cui i provvedimenti di condanna cui al comma 2 del presente articolo, registrati in deroga all'articolo 20, comma 1, ineriscono una obbligazione risarcitoria o indennitaria, nonché qualsiasi tipo di ripetizione o rimborso di spese, a favore della Pubblica Amministrazione per attività svolte in materia ambientale, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta solo alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo”.

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa intende intervenire sulla disciplina relativa ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, con particolare riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che comportano una condanna al pagamento di somme a favore della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui la stessa abbia agito per la tutela dell'ambiente. Tali fattispecie riguardano obblighi risarcitori, indennitari, di ripetizione o rimborso spese, connessi ad attività pubbliche svolte per finalità ambientali.

Attualmente, la normativa in materia di imposta di registro stabilisce che ad essere obbligate al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari siano le parti in causa, solidalmente tra loro; conseguentemente, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate può rivolgersi contemporaneamente alle due o più parti in causa, notificando un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta. Per i provvedimenti giudiziari di condanna, compresi quelli ex art. 633 c.p.c., si prevede la registrazione anche in assenza del pagamento dell'imposta. L'imposta è successivamente richiesta alla parte condannata alle spese o al debitore inadempiente. Qualora il recupero nei confronti di tale soggetto risulti infruttuoso, la responsabilità si estende in solido alle altre parti del giudizio (creditore incluso). I termini per la riscossione nei confronti di questi ultimi restano sospesi fino all'insuccesso dell'azione principale.

La disciplina vigente non offre un'adeguata tutela alle Pubbliche Amministrazioni che, a seguito di sentenze di condanna emesse nei confronti di soggetti privati, hanno ottenuto il riconoscimento di risarcimenti per le attività ambientali svolte - quali, ad esempio, interventi di bonifica - in sostituzione dei responsabili dell'inquinamento rimasti inerti e inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla normativa ambientale. In tali circostanze, dopo aver sostenuto direttamente le spese necessarie per il ripristino ambientale, aver promosso con esito favorevole azioni giudiziarie di rivalsa, e nonostante la mancata integrale soddisfazione del credito nella fase esecutiva, le Amministrazioni si trovano anche gravate dall'obbligo solidale al pagamento dell'imposta di registro. Nella maggior parte dei casi, i soggetti condannati non solo non provvedono al rimborso delle spese di bonifica a favore degli

enti pubblici, ma si rendono anche inadempienti rispetto al versamento dell'imposta stessa, aggravando ulteriormente il danno subito dalla collettività.

Con l'aggiunta del comma 3 si prevede che, qualora un provvedimento giudiziario di condanna riguardi una obbligazione risarcitoria, indennitaria, o di rimborso a favore della Pubblica Amministrazione, derivante da attività in materia ambientale, l'imposta di registro è richiesta esclusivamente al soggetto condannato al pagamento o al debitore nei cui confronti un decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo, senza estensione automatica della responsabilità ad altri soggetti.

La finalità della novella è quella di limitare l'obbligo solidale al solo soggetto condannato, evitando di estendere la responsabilità per l'imposta di registro ad altri soggetti, come nel caso generale previsto dal comma 2.

Ciò consente di tutelare l'azione della Pubblica Amministrazione, evitando che questa possa, in quanto parte processuale, essere coinvolta nel pagamento in solido dell'imposta e favorire l'efficacia dei provvedimenti giudiziari di condanna in ambito ambientale.

Roma, 10 luglio 2025